

*tra pueri al Minio
colta lettera 10 del 1879
no 23699*

REGOLAMENTO

EDIZIONE

PEL

COMUNE

Di

Regnano

Circondario di

Gallarate

Provincia di

Milano



LODI

C. DELL' AVO TIPOGRAFO EDITORE

1874.

REGOLAMENTO

EDIZIO

PEL

COMUNE

Di

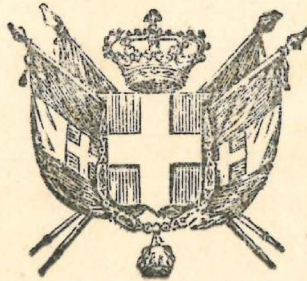
Legnano

Circondario di

Gallarate

Provincia di

Milano



LODI

C. DELL' AVO TIPOGRAFO EDITORE
1874,

REGOLAMENTO EDILIZIO

ARTICOLO 1.

Costruzione di Nuove Case, ecc. e Notifica al Municipio.

Chiunque intenda entro il perimetro *delle Frazioni A*
e B del Comune) a cui furono applicate le prescrizioni del presente Regolamento, di demolire una o più case per non più ricostruirle, aggregarne di quelle segnate con diversi numeri comunali, od erigerne di nuove, dove prima non esistevano, è tenuto a notificarlo alla giunta municipale ed osservare all'atto pratico, le prescrizioni medesime, e tutte le altre ordinazioni, che venissero all'uopo impartite dalla giunta.

ARTICOLO 2.

Fabbriche — Segnali di Avvertimento.

Nel periodo di tempo in cui si riparano, ricostruiscono o si fabbricano case, è obbligo dell'interessato di tenere uno o più

segnali ad avviso dei passeggeri, come pure di porre gli opportuni stabili ripari, che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lumi.

ARTICOLO 3.

Fabbriche — Discipline in linea d'ornato.

Nei casi di costruzione, riparazione, alzamento o modificazione qualsiasi di una casa privata, o di un edificio, o ornamento pubblico, si dovrà rassegnare alla giunta municipale una notifica accompagnata da una succinta ma chiara relazione descrittiva delle opere da eseguirsi, dalla quale risultino anche le forme e dimensioni delle principali parti delle facciate prospicienti le vie pubbliche.

ARTICOLO 4.

Opere superiori ai tetti.

Gli obblighi di cui al precedente articolo 3 si estendono anche a quei fabbricati ed opere tutte che prospettano le strade e spazi pubblici e che riescono alla vista del pubblico.

ARTICOLO 5.

Poggiuoli, ringhiere, ecc.

Non si potranno costruire poggiuoli, nè ringhiere, nè sporti di porta protendenti sulle strade o spazi pubblici, se non che

dietro regolare permesso e nei modi e dietro le prescrizioni e tasse che verranno stabilite dal Consiglio Comunale. Tali sporti dovranno però avere in massima l'altezza di metri 4.50 dal piano stradale, altezza che potrà essere ridotta al limite di metri 4.20 previo il voto di un tecnico scelto dalla Giunta Municipale quando si trattasse di fabbriche in fregio ai piazzali, od ampie vie. Le mensole dovranno essere di granito o metalliche, le lastre, di granito, o di beola, e non potranno mai collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incassarsi nel solido del muro. Lo sporto verrà determinato da un tecnico come sopra.

Le stesse prescrizioni valgono, e quindi si dichiarano attive nel caso di ristauo ai poggiuoli esistenti. In massima sono proibiti i poggiuoli e le ringhiere lungo le contrade, aventi la larghezza minore di Metri 4.

ARTICOLO 6.

Divieto di variare i disegni in corso d'opera.

Occorrendo d'introdurre modificazioni nei lavori in corso, dei quali fu già prodotta la relazione descrittiva, saranno esse notificate al Municipio anche, ove sia il caso, colla produzione di una relazione suppletoria.

ARTICOLO 7.

Finestre al piano terreno.

Nel caso di nuove costruzioni le finestre in piano terreno

prospicienti le vie pubbliche, non potranno essere munite neppure da scosso sporgente, quelle che non sono superiori almeno di Metri 2 dal livello della strada. Se finestre di cantine saranno ritagliate verticalmente nello spessore del muro.

ARTICOLO 8.

Riduzione delle griglie alle finestre che non sono a Metri 2 d'altezza.

Nel termine di anni *dieci* dalla approvazione del presente regolamento, per le finestre del piano terreno che si trovano all'altezza di Metri 2 si dovranno ridurre le griglie a scorrimento rasenta il muro, e gli sporti degli scossi non potranno essere maggiori di quelli delle griglie.

ARTICOLO 9.

Come devono essere le finestre delle Cantine.

Le finestre delle Cantine che ora sono disposte orizzontalmente sulle vie, ed anche quelle ritagliate verticalmente nel muro, quando si vogliano munire di ante, od altri simili ripari, dovranno questi essere posti in opera internamente, e non mai in modo di impedire od incagliare il pubblico transito, e ciò entro anni *due* a datare dall'approvazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 10.

Come devono essere ridotte le attuali finestre delle Cantine.

Nel termine di anni *due* dalla data dell'approvazione del pre-

sente Regolamento, le finestre delle cantine, attualmente orizzontali, dovranno essere coperte con granito forato, o non forato, ed a livello del piano stradale, oppure le stesse dovranno farsi verticali in conformità al disposto dell'articolo 7.

ARTICOLO 11.

Persiane e griglie.

Quando le griglie dei piani superiori non sieno in opera a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto rivolto all'ingiù assicurato nella parte superiore dalla griglia che entri nel relativo occhiello infisso nello stipite o nel muro in modo sicuro, munendo quindi la estremità di madre vite o agaletto, che gli impedisca di uscire dall'occhiello, in caso di eventuale movimento della griglia.

ARTICOLO 12.

Serramenti di botteghe.

I serramenti di botteghe e delle porte dovranno girare internamente, ed essere posti in opera in modo che, aperte o chiuse, non presentino alcun risvolto, o sporto fuori della linea del muro. Fissato il termine di anni *dieci* dalla data dell'approvazione del presente regolamento di sistemare le aperture delle porte e delle botteghe a norma del prescritto della prima parte del presente articolo per quelle che attualmente sono munite di serrande apribili sull'area pubblica.

Nedasi la notificazione dell'art. 14.
deliberata dal Consiglio Comunale il 5/10/79
approvata dalla Delegazione Civile " 7/12/79
omologata dal Ministero dei LL. SS. " 12/2/80
come agli atti qui allegati.

ARTICOLO 13.

Gronde dei tetti.

Le gronde dei tetti quando versino le acque su strada coperta di acciottolato o selciato, e che all'approvazione del presente regolamento, fossero già munite di canali in lamiera di ferro o di altro, dovranno altresì avere i tubi scaricatori prolungati sino a terra ed incassati nel muro, almeno per l'altezza del piano terreno; ed ove la giunta trovasse necessario di ordinarlo, i proprietari delle case dovranno a loro cura e spesa, costruire i necessari tombini onde impedire l'efflusso delle acque sulla sede stradale, e così dovrà farsi da quei proprietari di case che volessero in avvenire munire le gronde di canali come sopra.

ARTICOLO 14.

Fabbricati minaccianti rovina.

I proprietari sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili, che dietro giudizio peritale, promosso dalla Giunta, risultassero minacciare rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'ufficio, in caso di frapposto ritardo, oltre le penalità a termini della legge di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 15.

Occupazione di spazi per fabbrica, Impiantamento dei ponti con Antenne.

Quando in caso di nuova fabbrica, o di ristauo delle case od edifici in genere, o per altri giustificati motivi, occorresse

la temporaria occupazione di una parte di strada, piazza, od altro spazio pubblico, la Giunta Municipale, sentito il parere di un tecnico, potrà concederla in base alla domanda dello avente interesse, sotto l'osservanza però delle norme e prescrizioni che a dettame del tecnico stesso verranno a seconda del caso precisate. Tale concessione non importerà pagamento alcuno di tassa, ove si tratta dell'area necessaria alla erezione della pontellatura, e non si estenda oltre i Metri 0,80 dal sottogronda; che se invece la temporaria occupazione dell'area pubblica fosse richiesta per deposito di materiali qualunque da costruzione, il richiedente dovrà pagare una tassa proporzionale allo spazio sottratto alla via pubblica, da fissarsi dalla Giunta Municipale, salve le disposizioni, del capitolato che vi potesse esser in vigore pel plateatico.

Occorrendo a qualunque proprietario di far riattare il tetto della propria casa, dovrà durante l'opera, che procederà colla maggior possibile sollecitudine, rendere avvertito il pubblico con mezzo di appositi segnali da appendere alla gronda, e travetti da addossarsi al piede dello stabile.

Le pontellature da impiantarsi per fabbriche od altro lungo gli spazi pubblici, o gravati di pubblica servitù, dovranno essere costrutti in modo da escludere la caduta di materia qualsiasi, ed avranno perciò i fianchi verso questi spazii muniti di un riparo di legname all'altezza non minore di 1½ metro.

ARTICOLO 16.

Occupazioni di spazii ed Aree pubbliche.

Le tende per riparare dal sole le aperture di botteghe od

altro a pian terreno, e sporgenti sull'area pubblica, non dovranno avere parti fisse, o tali da recar molestia ai passeggeri, ad un'altezza minore di Metri 2 dal terreno.

ARTICOLO 17.

Discipline generali.

Oltre alle dispositive di cui ai precedenti articoli, si tengono ferme, e quindi da osservare, le prescrizioni tutte ingiunte in linea di polizia stradale ed edilizia, dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 18.

Contravventori.

I contravventori di una qualsiasi delle prescrizioni contemplate dal presente regolamento, salvo i casi in cui possano essere colpiti colle maggiori penalità comminate dal vigente Codice penale, saranno assoggettate alle pene di polizia, come è stabilito dall'articolo 146 della vigente Legge Comunale e Provinciale, esaurite quanto alla forma di procedura, le pratiche prescritte dai successivi articoli 147, 148 e 149.

ARTICOLO 19.

Sorveglianza per curare l'esecuzione del presente Regolamento.

Tutti gl' impiegati comunali, ed in special modo *la Guardia Municipale* Comunale, e le guardie Campestri ~~ove vi sono~~, hanno il dovere sotto la più stretta responsabilità di vegliare attentamente in quella parte che loro compete, onde il presente Regolamento abbia pieno ed assoluto effetto.



Adottato dal Consiglio Comunale di

Segnano

Segnano il Novembre 1875

La Giunta Municipale



Il Sindaco

G. Bernardo Rossi

Gli Assessori

Bottelli Joffe - Penati Angelo

Il Segretario

Maz. Pizzini

Approvato dalla Deputazione Provinciale con suo decreto delli

4 giugno 1875 N. 2888 D

Per l'Esponente della Deputazione Provinciale

Leggini

Reso esecutivo dal Ministero dei Lavori Pubblici con suo
dispaccio delli _____

comunicato col Prefettizio dispaccio delli _____

giunto coll'Attergato della R. Sotto-Prefettura di _____

quint in 40/83
1645

17-6-75

V. L. Pizzini
Per il Ministero dei L. P.
Della Rocca

